Sinora tutti eravamo concordi sull’utilità della mediazione familiare nelle crisi familiari.

Il tribunale di Firenze ha da anni inserito nel decreto di fissazione della prima udienza presidenziale di separazioni e divorzi l’invito alle parti a effettuare un percorso di mediazione , in attesa della celebrazione, a qualche mese di distanza purtroppo, della predetta udienza.

Perché ora che la mediazione professionale effettiva, non il ridicolo tentativo di ri-conciliazione demandato al Presidente del Tribunale, viene prevista per legge, essa sembra diventata uno strumento diabolico?

E’ prassi della sezione famiglia fiorentina, solo in casi di assoluta ed evidente necessità, disporre che i genitori seguano non solo percorsi di sostegno psicologico ma anche, nei casi più gravi, si sottopongano a vere e proprie terapie: non potendo imporre trattamenti sanitari obbligatori, ci limitiamo a ricordare come il sottrarsi all’indicazione può comportare più severi provvedimenti sull’esercizio della loro responsabilità genitoriale.

Ma allora perché gridare allo scandalo se si prevede, in presenza di minori nella famiglia in crisi, l’obbligatorietà della mediazione?

Si dice che i costi di quest’ultimo percorso non sono sostenibili dalle persone in condizioni economiche disagiate: vero, ma a ciò si può facilmente rimediare, prevedendo nella legge definitiva l’alternativa dell’intervento dei servizi pubblici , oppure l’inclusione della procedura nelle attività preprocessuali dirette all’alleggerimento dei ruoli giudiziari che potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del patrocinio a spese statali.

La reclamabilità delle ordinanze del G.I. in materia di famiglia avanti la Corte d’appello è disposizione che viene a coprire una lacuna evidente del nostro ordinamento, che aveva retto in qualche modo alle critiche da buona parte della dottrina e di parte della giurisprudenza.

Circa il  diritto del minore di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici o equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale, bisogna invece prestare molta attenzione: intanto al reale significato dell’eccezione “salvi i casi di impossibilità materiale”, che risulta troppo rigida, e andrebbe stemperata con un riferimento al concreto interesse del minore nel caso in esame (ad avere, per esempio, diritto a un ambiente di vita prevalente); e poi alla possibilità, che deve rimanere, di smascherare i tentativi (frequenti) del genitore non principale collocatario di non pagare più all’altro il contributo al mantenimento ordinario della prole in nome della parità dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, perché resta valido il principio generale della ricerca del miglior interesse del minorenne ( ad esempio, perché stabilire tempi paritetici del bimbo con i genitori quando essi, o uno di essi, poi ricorrono massicciamente a nonni e baby sitter, anziché curarsi effettivamente del bambino, che subisce invece ulteriori effetti “pacco postale”?).

Evidente che la previsione di una durata limitata del contributo al mantenimento della prole minorenne o non autosufficiente sia una sciocchezza: il limite temporale può essere opportuno nei rapporti economici tra coniugi separati o divorziati, mai in caso di mantenimento dei figli, dovere inderogabile costituzionalmente garantito sino al momento del raggiungimento dell’indipendenza economica, da accertarsi da parte del giudice.

In punto di casa familiare, il ddl cerca di rimediare ad alcune storture che si verificano nella pratica: non si parla più di assegnazione della casa familiare ( che in molti casi è divenuta una sorta di espropriazione e per i figli adolescenti non rappresenta più un valore assoluto da difendere a tuti i costi) ) , il giudice indica il genitore che può continuare a risiedervi e che dovrà ristorare il proprietario dell’immobile nei casi in cui lo stesso non sia locato direttamente al beneficiario medesimo; per rimanere ad abitare l’immobile il genitore che vi risiederà con la prole dovrà avere un titolo che lo abiliti, non avendo più rilievo esclusivo l’interesse dei figli a permanere nella casa ex familiare , ma tale interesse concorre con i diritti di altri soggetti coinvolti anche indirettamente nella crisi familiare.

Porre un limite temporale rigido (25 anni di età) oltre il quale non permane obbligo dei genitori di mantenere la prole non ancora autosufficiente economicamente è norma semplicemente incostituzionale .

In conclusione, il disegno di legge non ha solo aspetti da contrastare, va alla ricerca di soluzioni ad alcune storture tutte italiane che frequentano il diritto di famiglia nelle sue applicazioni pratiche; il limite evidente del progetto di riforma, però, è quello della rigidità delle regole che vuole introdurre, in una materia che richiede al contrario grande prudenza e completa valutazione del caso, e delle persone in essa coinvolta : ancora una volta ciò avviene, nella nostra materia, in “odio” al potere di intervento dei giudici nelle dinamiche del diritto di famiglia, che non è invece affatto un potere che ci siamo presi e vogliamo tenerci stretto, ma una delle modalità ( l’altra è proprio la mediazione familiare, ad esempio) con cui meglio tentare di arrivare a risolvere i conflitti tra diritti, nell’interesse dei minorenni.